Il giorno 29 marzo 2017, presso la sede della Confcommercio – Imprese per l'Italia, si sono incontrate

Confcommercio – Imprese per l'Italia
Confcooperative
Confesercenti

e

F.N.A.A.R.C.
FILCAMS –CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL
FIARC
UGL TERZIARIO
USARCI

per definire il seguente accordo.

Premesso che

- successivamente alla sottoscrizione del vigente AEC sono intervenute modifiche legislative in materia pensionistica;
- le Parti convengono sull'opportunità di effettuare un adeguamento normativo sulla materia per consentire anche agli agenti e rappresentanti di commercio di accedere alle previsioni della legislazione in materia pensionistica e dall'Enasarco;
- il ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, quali collaboratori indispensabili delle case mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali, in cui sempre più centrale è il ruolo della formazione professionale, che rappresenta anche per le case mandanti una delle leve strategiche per affrontare le sfide di competitività presenti nel mercato;
- a fronte del perdurare delle incertezze che caratterizzano il contesto economico del Paese, le Parti condividono la necessità di effettuare un percorso di analisi e approfondimento su gli specifici ambiti di operatività del mercato dell'intermediazione commerciale.

Articolo 1

L'art. 13, paragrafo II) **Indennità suppletiva di clientela**, terzo capoverso, è sostituito dal seguente.

"L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell'agente dovute a:

- invalidità permanente e totale;
- ~~per~~ infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;
- conseguimento di pensione di vecchiaia ***e/o anticipata e/o APE*** Enasarco e/o INPS;

- ~~per~~ circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 c.c.)
- in caso di decesso. In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari

Articolo 2

Le Parti costituiranno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo una Commissione paritetica finalizzata ad un approfondimento dei temi richiamati nell'AEC 2009, anche con riferimento alla Formazione e all' Aggiornamento Professionale.
La Commissione terminerà i lavori il 31 ottobre 2018.

Articolo 3

Il presente accordo modificativo dell'AEC 16 febbraio 2009 entrerà in vigore il 1° aprile 2017.
Le Parti, per consentire lo svolgimento dell'attività della Commissione di cui al precedente art. 2, concordano che l'avvio delle procedure di rinnovo decorrerà, in deroga ai termini di preavviso di cui all'art. 23 del vigente AEC, dalla conclusione dei lavori della Commissione.
In ogni caso, il mancato avvio di tali procedure entro il 28 febbraio 2019, comporterà l'applicazione dell'art. 23 del vigente AEC in materia di tacito rinnovo.